



**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

*Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza*

Nel procedimento unitario di cui al n. r.g. **41-1/ /2023** relativo a:

[REDACTED]

con l'intervento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Commissario Giudiziale: [REDACTED]

\*\*\*

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi	Presidente
dott. Paolo Gilotta	Giudice rel
dott.ssa Elisa Romagnoli	Giudice

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

*(di apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCI)*

1.

Con ricorso in data 14.04.2023, la ricorrente [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], codice fiscale e partita IVA [REDACTED] faceva domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, chiedendo la concessione dei termini ex art. 44 CCI per la presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 39 CCI.

Appurata la competenza territoriale dell'evocato Tribunale e conseguentemente concessi (e successivamente prorogati) i termini di cui sopra, nominato il dott. [REDACTED], iscritto all'Albo nazionale dei Gestori, quale commissario giudiziale, in data 11.09.2023 la ricorrente provvedeva al deposito tempestivo del piano e della proposta di concordato preventivo ai sensi degli artt. 39, 40 e 87 CCI.

In data 10.10.2023 il Tribunale emetteva decreto ex art. 47 c. 4 CCI e provvedeva a fissare l'udienza del 24.10.2023 (differita al 31.10.2023) per la comparizione della parte ricorrente. All'esito, dato atto dell'intervenuta modificazione e riattestazione della proposta, la causa veniva definitivamente rimessa al collegio per la decisione.

Parallelamente all'*excursus* processuale sopra riportato, la ricorrente faceva pure accesso, sin dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso, alle misure protettive ex art. 54, 55 CCI, confermate in data 15.05.2023 e prorogate fino al 18.04.2024, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCI in considerazione dell'effetto sospensivo *ex lege* portato dall'art. 2 c. 4 D.L. 61/2023 (c.d. *decreto Alluvioni*).

2.



Con il ricorso di [REDACTED] essa in sintesi, dopo aver dato atto della condizione di dissesto finanziario nella quale versa e delle cause della crisi, propone un concordato in continuità che, dando prosecuzione all'attività aziendale già concessa in affitto a terze parti (correlate: [REDACTED] e liquidando una parte di *assets* mobiliari e immobiliari non strategici, propone, in un arco piano infraquinquennale (termine di adempimento fissato al 31.12.2028 nella previsione di un'omologazione pronunciata entro il 31.12.2023) e mediante un attivo concordatario stimato in € 4.621.996,00:

- a) il pagamento integrale delle spese e dei crediti professionali prededucibili e privilegiati (art. 6 CCI) sorti in funzione della presentazione del ricorso;
- b) il pagamento entro i limiti di capienza dei creditori ipotecari, con degrado al chirografo per la quota non soddisfatta e moratoria superiore ai 180 gg.;
- c) pagamento integrale del credito bancario assistito da garanzia MCC, ancorché non attuale (in quanto attualmente non escussa);
- d) trattamento del credito erariale secondo quanto oggetto di transazione fiscale ritualmente azionata dalla ricorrente e, in dettaglio: d.1) pagamento integrale ma dilazionato del credito erariale privilegiato ex art. 2778 nr. 7 e 18; d.2.) pagamento parziale del credito erariale privilegiato ex art. 2778 nr. 19; d.3.) pagamento parziale del credito erariale degradato al chirografo e chirografario ab origine in misura del 6%; e) pagamento del 5,5% del restante ceto chirografario, sia *ab origine* che per degrado.

## 2.1.

Prima di approfondire tale proposta, può essere utile riportare il contenuto del decreto emesso ex art. 47 c. 4 CCI, ove erano in effetti state sollevate da parte del Tribunale alcune perplessità proprio in punto di trattamento dei creditori chirografari e di applicazione delle regole di distribuzione del valore.

In particolare, si era evidenziato, per punti:

- 1) *“che la proposta prevede, in primo luogo, il pagamento integrale, ma con dilazione superiore ai 180 gg, dei creditori inseriti in classe 1), sebbene la stima relativa agli immobili su cui insiste la prelazione ipotecaria indichi valori inferiori all'importo nominale dei crediti. Tale rilievo implica, in primo luogo, la non corretta formazione della classe, che finisce per accorpare la quota ipotecaria e chirografaria del credito, “annacquando” la complessiva posizione creditoria; la soluzione proposta appare, inoltre, in conflitto con il trattamento della corrispondente quota incapiente dei crediti ipotecari inseriti in classe 2, che subiscono una degradazione chirografaria (con creazione di apposita terza classe) con pagamento del 16%. Sul punto, deve precisarsi, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, che la regola di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione è quella espressa dall'art. 84 c. 6 CCI e, pertanto, non è libera, come se si trattasse di c.d. finanza terza; ne consegue che, dovendo la parte eccedente il valore di stima dei cespiti ipotecati, 1) collocarsi in autonoma classe; 2) essere destinataria di un trattamento “almeno pari”, consegue da ciò la potenziale inammissibilità della differenziazione di trattamento proposta”;*
- 2) *“che appare, quindi, per le stesse ragioni non giustificabile il trattamento riservato al creditore [REDACTED], correttamente inserito in apposita classe (per la particolarità della posizione), ma nondimeno avente grado chirografario (quantomeno per la parte eccedente il valore di liquidazione del cespite concesso in garanzia) e, ciononostante, destinatario di un trattamento fortemente differenziato rispetto alle altre classi chirografarie”;*
- 3) *“che, ulteriormente, non appare congruo l'inserimento in un'unica classe del credito privilegiato mobiliare generale in capo all'Erario, caratterizzato da una molteplicità*



*eterogenea di titoli di prelazione, che non pare corretto “appiattare” all’interno di un’unica classe, né sotto il profilo della c.d. absolute priority rule, né sotto il profilo della relative priority rule (cfr. ancora 84 c. 6 CCI)”;*

- 4) *“che, in generale, non è chiaro, nel piano, il modo in cui è calcolato il valore di liquidazione (l’importo di € 2.654.800,00 non si riconcilia con la previsione di € 2.751.945 quale flusso di continuità, se rapportato ad un complessivo fabbisogno finanziario di € 4.455.234,08) e come lo stesso è distribuito; a tal proposito appare opportuno che la società offra, previo calcolo, rappresentazione prospettica dell’impiego del valore di liquidazione tra le classi, evidenziando successivamente il modo in cui è assegnato alle stesse il valore eccedente quello di liquidazione;”*
- 5) *“che, a tal proposito e in particolare, non è chiaro il criterio utilizzato per l’assegnazione di € 950.000,00 al Mare Vita 3, valore indicato quale “di continuità” rispetto a quello di “pronta liquidazione” di € 475.000,00 come rappresentato nell’attestazione (cfr. tabella di pag. 15). Poiché è prevista la liquidazione del cespite, non è chiara la ragione per cui la vendita competitiva dell’immobile realizzata post-omologazione debba portare ad esiti più che “doppi” rispetto ad una (identica, nelle forme) vendita competitiva realizzata in sede liquidatorio-giudiziale. Soprattutto, non è chiara la ragione per cui sono stati utilizzati, per la determinazione del valore di liquidazione dei cespiti gravati da ipoteca, talvolta i valori di pronto realizzo (Mare Vita 1, 2, 4 e 6), talaltra i valori di continuità (Mare Vita 4). Correlativamente, ove appurato che gli scenari di liquidazione non immutano il valore dei cespiti, (trattandosi quindi di immobili, e non di aziende, e non essendo quindi possibile valorizzare, in una prospettiva di continuità, intangibles o altri cespiti attivi immateriali), dovrà rivedersi del tutto il trattamento previsto per il creditore ipotecario di classe 4;”*
- 6) *“che non appare adeguatamente approfondito il rapporto debito/credito con la parte correlata “██████████ s.r.l.”, debitrice della ricorrente per almeno (al netto cioè del credito di regresso che potrebbe sorgere per effetto dell’escussione delle garanzie rilasciate a favore di ██████████ € 1.978.157; tale importo risulta da piano definitivamente stralciato dall’attivo concordatario (e dal valore di liquidazione), nonostante il riscontro di valori immobiliari in capo alla stessa debitrice pari ad € 2.406.276,00. Si ritiene a tal proposito opportuna almeno la prospettazione di un c.d. earn out, da ancorare all’esito di iniziative di recupero (o financo della proposizione di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale) a carico della debitrice;”*

Orbene, il punto nr. 1) appare correttamente emendato con la previsione, nella proposta modificata del 26.10.2023, di uno scorporo in due classi (entrambe votanti) della quota privilegiata e degradata del credito degli ipotecari di classe 1), i quali – destinatari di una promessa paraconcordataria che prevede il pagamento integrale del debito in un orizzonte temporale ben più lungo rispetto all’arco piano – sono (condivisibilmente) titolari di una posizione giuridica disomogenea rispetto agli altri ipotecari, e perciò collocati in un’apposita classe, ma sono nondimeno trattati in conformità alle previsioni di cui all’art. 84 c. 5 CCI e 109 CCI.

Stesso dicasi per il punto 2) ed il punto 6), dal momento che, a quanto risulta dalla lettura dell’ultima versione della proposta, è adesso attribuito al creditore ██████████ il medesimo trattamento previsto per i chirografari, calcolato sull’importo complessivo del credito e al netto di quanto sarà ricavato dalla vendita dell’immobile ipotecato a garanzia dei debiti contratti da ██████████ s.r.l.; a tal ultimo proposito, appare razionale e ispirata a prudenza la soluzione, da ultimo proposta, di considerare, a misura dell’obbligazione fideiussoria contratta, l’intero debito attualmente rilevato in capo al debitore principale, al netto di quanto ricavabile dalla liquidazione del cespite immobiliare sul quale è costituita la garanzia ipotecaria a favore della stessa ██████████ (€ 2.620.000,00), dato che tale soluzione (che corrisponde ad un *worst case scenario*, dato che si fonda sul presupposto che ██████████ non trovi alcuna soddisfazione sul patrimonio immobiliare – cospicuo –



della debitrice principale) pare azzerare quasi radicalmente l'alea di rischio di sopravvenienze passive e, specularmente, apre alla possibilità di una liberazione di risorse finanziarie (c.d. *earn out*) da destinare ad incremento della percentuale di soddisfazione dei chirografari.

Peraltro, ad esito della sollecitata *disclosure*, appare adesso meglio illustrata e giustificata la ragione della integrale svalutazione del credito chirografario concesso dalla ricorrente a [REDACTED] s.r.l., ormai decotta e interessata da un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Quanto al punto 3), *nulla quaestio*, dato che il credito erariale è stato adesso correttamente inserito in plurime classi.

Più problematici i punti nr. 4) e 5), almeno all'apparenza, e ciò in quanto il piano tuttora non consente l'immediata riconciliazione tra il valore di liquidazione così come indicato nel relativo paragrafo 5 (€ 2.654.800,00) e quello che scaturisce dalla somma dei cespiti attivi materiali e immateriali che debbono, invece, concorrere a formare siffatto valore (sia consentito, sul punto, il rimando a Trib. Roma, decreto 23.10.2023, su [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), secondo cui “*Il valore di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCII deve intendersi quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al patrimonio aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); in relazione al valore dell'azienda, questo deve essere determinato con riferimento al presumibile realizzo in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile – perchè non conveniente – l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda e alla vendita atomistica dei suoi beni. Tale valore coincide con il valore di liquidazione cui fa riferimento l'art. 84, comma 6, CCII a proposito della regola della priorità relativa*”), che, salvo errori, compone la somma di € 3.440.300,50 che, ulteriormente sommata ai flussi di continuità programmati (€1.181.666,92) porta all'attivo concordatario di € 4.621.996,00.

Orbene, ad esito delle integrazioni proposte, delle interlocuzioni rese necessarie con il Commissario Giudiziale e delle memorie esplicative depositate dalla ricorrente, risulta che il l'importo di € 2.654.800,00 corrisponda, erroneamente, al mero valore di liquidazione del patrimonio immobiliare, così come valutato dallo stimatore incaricato dalla ricorrente; invece, l'effettivo valore di liquidazione, utile ai fini delle verifiche relative all'applicazione delle regole di distribuzione del valore di cui all'art. 84 c. 5 e 6 CCI, deve definitivamente indicarsi in € 3.440.300,50, comprensivo del controvalore degli *assets* materiali e immateriali globalmente ritraibile in un contesto liquidatorio-giudiziale.

Tale valore, può immediatamente precisarsi, contempla la massima valorizzazione del cespite immobiliare [REDACTED] 3 (€ 950.000,00, in luogo di € 475.000,00), e ciò consente di stemperare la criticità rilevata sub 4), in quanto – pur permanendo una obiettiva contraddittorietà tra dati che dovrebbero invece essere assolutamente identici (data la sovrapposibilità delle nozioni espresse dai commi 5 e 6 dell'art. 84 CCI) – la regola della distribuzione verticale (c.d. *absolute priority rule*) è dalla ricorrente applicata (vd più diffusamente *infra*) pure sulla differenza tra i due valori, ciò che rende la proposta, ai fini che qui interessano e sotto lo specifico profilo in disamina, senz'altro “rituale”, ovvero sia osservante del dettato ex art. 84 CCI.

Piuttosto, può osservarsi come la diversa valorizzazione del cespite sia declinata, dalla ricorrente, in funzione di evidenziare la convenienza della ristrutturazione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto, sembra attenere ad un profilo di fattibilità che può, allo stato, demandarsi alle verifiche di pertinenza del commissario giudiziale e alle valutazioni dei creditori votanti, salvo il recupero della stessa in sede omologazione.

Ciò che quindi risulta essenziale, ai fini che qui occupano, è fare chiarezza sul modo in cui la proposta fa governo delle regole di distribuzione del valore nel trattamento delle classi, e tale



profilo - può ulteriormente ribadirsi – non ha nulla a che vedere con la determinazione quantitativa delle fonti di approvvigionamento finanziario del piano.

In altri termini, non ha importanza stabilire o determinare quante risorse, ai fini della composizione dell'attivo concordatario, saranno effettivamente tratte dalla liquidazione dei cespiti non strategici e quante, invece, dalla continuità aziendale, giacché ciò che conta, ai fini della verifica in disamina, è che la parte di attivo concordatario corrispondente al valore di liquidazione (valore astratto che nulla ha a che vedere con il realizzo previsto delle cessioni di beni non strategici inserite nel piano) venga distribuito in stretta osservanza della regola di distribuzione verticale, indipendentemente dalla fonte delle risorse finanziarie – in ipotesi, pure tratte dalla continuità – a ciò destinate.

Ciò definitivamente chiarito, può essere allora utile offrire una rappresentazione grafica della distribuzione del valore tra classi secondo quanto emerge dalla proposta, realizzata dal Commissario giudiziale e riportata nel suo parere:

IPOSTESI RIPARTO AI CREDITORI	Totale Piano concordatario	Riparto su base Absolute Priority Rule	Riparto su base Relative Priority Rule	Provenienza liquidatoria	Provenienza continuità	% Soddisfazione
prededuzioni	268.220,00	268.220,00		102.787,00	165.433,00	100,00%
classe 1 - Ipotecari Mare e Vita 1, 2 e 6	2.075.861,00	2.075.861,00			2.075.861,00	100,00%
classe 2 - declassamento Classe 1	73.595,00		73.595,00		73.595,00	5,50%
classe 3 - Ipotecari Mare e Vita 4	212.125,00	212.125,00			212.125,00	100,00%
classe 4 - declassamento Classe 3	34.818,00		34.818,00		34.818,00	5,50%
classe 5 - Ipotecari Mare e Vita 3	596.268,00	596.268,00		596.268,00		100,00%
classe 6 - Quota 25% advisors procedura	41.927,00	41.927,00		41.927,00		100,00%
classe 7 - Crediti con garanzia Medio Credito	28.914,00	28.914,00		28.914,00		100,00%
classe 8 - Erario 7*	11.152,00	11.152,00		11.152,00		100,00%
classe 9 - Erario 18*	584.066,00	584.066,00		584.066,00		100,00%
classe 10 - Erario 19*	403.486,00	403.486,00		403.486,00		100,00%
classe 11 - Erario 19* degradato al chirografo	63.803,00		63.803,00		63.803,00	6,00%
classe 12 - Erario chirografario ab origine	12.389,00		12.389,00		12.389,00	6,00%
classe 13 - Banche chirografarie	10.169,00		10.169,00		10.169,00	5,50%
classe 14 - [redacted] per fidejussione a controllata	144.100,00		144.100,00		144.100,00	5,50%
classe 15 - Altri Chirografari	61.071,00		61.071,00		61.071,00	5,50%
	<b>4.621.964,00</b>	<b>4.222.019,00</b>	<b>399.945,00</b>	<b>1.768.600,00</b>	<b>2.853.364,00</b>	

Come è di immediata evidenza, la proposta propone, quindi, un'allocazione del valore tra classi secondo la regola dell'*absolute priority rule* per un importo superiore a quello corrispondente al valore di liquidazione, mentre l'applicazione della c.d. *relative* è limitata ad un importo marginale, ben inferiore rispetto al valore eccedente quello di liquidazione.

Sicché, come anticipato, la proposta può apprezzarsi come rituale *in parte qua*.

A conclusione di tale punto, può infine rilevarsi come appaia conforme al dettato di cui all'art. 84 c. 6 CCI la previsione di una distribuzione orizzontale del valore eccedente quello di liquidazione a favore delle classi chirografarie (classi da 11 a 15), giacché l'alternativa interpretativa (limitazione alle classi privilegiate mobiliari generali) non pare trovare univoci riferimenti testuali nel Codice e finirebbe per elevare il ricorso alla finanza terza a condizione di fatto di qualsiasi piano concordatario, in sostanziale contraddizione con quanto previsto dall'art. 87 c. 1 lett. g) là dove considera solo eventuale l'apporto di finanza *nuova*.

Deve invece rigettarsi la deduzione, ulteriormente propugnata dalla ricorrente, circa la libera allocazione alle classi chirografarie del valore di continuità, come se si trattasse di finanza terza,



dato che tale interpretazione (diffusa in parte della giurisprudenza di merito anteriormente all'entrata in vigore del Codice) risulta apertamente sconfessata dal criterio espresso all'art. 84 c. 6 CCI.

3.

Appare corretta la formazione delle classi. In particolare, la ricorrente suddivide il ceto creditorio in 15 classi così composte:

- 1) Banche titolari di crediti ipotecari con garanzia su beni immobili di cui non è prevista la liquidazione in corso di Piano (██████████: mutuo € 2.250.000,00 (1.420.364); ██████████: mutuo € 2.250.000 (1.652.999) e per i quali sussiste accordo paraconcordatario con previsione del rientro integrale oltre il termine del piano – pagamento fino al valore di capienza oltre il termine di 180 gg.;
- 2) Banche titolari di crediti ipotecari con garanzia su beni immobili di cui non è prevista la liquidazione in corso di Piano (██████████: mutuo € 2.250.000,00 (548.349); ██████████: mutuo € 2.250.000 (789.752) – quota chirografaria – pagamento in percentuale del 5,5%;
- 3) Banca titolare di credito ipotecario con garanzia su beni immobili di cui non è prevista la liquidazione in corso di Piano (██████████) conto corrente ipotecario (197.500) – pagamento fino al valore di capienza oltre il termine di 180 gg.;
- 4) Quota chirografaria del credito inserito in Classe 3) (██████████): conto corrente ipotecario (633.057) – pagamento in percentuale del 5,5%;
- 5) Banca titolare di credito ipotecario con garanzia su beni immobili di cui è prevista la liquidazione in corso di Piano e dal cui realizzo è prevista l'integrale soddisfazione del credito (██████████): mutuo € 535.363 – pagamento integrale oltre il termine di 180 gg.;
- 6) Debitori Privilegiati ex art 2751 bis n 2) per la quota del solo 25% (Advisor, Attestatori, Stimatori (41.927) – pagamento integrale oltre il termine di 180 gg.;
- 7) Titolari di crediti privilegiati ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 (Mediocredito Centrale) (██████████) (mutuo Covid - garanzia MCC (28.914)) – pagamento integrale oltre il termine di 180 gg.;
- 8) Titolari di crediti tributari dotati di privilegio mobiliare per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro nei limiti della capienza bene/patrimonio su cui insiste il privilegio di 7° grado (Erario c/imposte (11.152)) secondo termini e condizioni stabiliti nella c.d. transazione fiscale;
- 9) Titolari di crediti tributari dotati di privilegio mobiliare per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro, attesa la capienza del bene/patrimonio su cui insiste il privilegio di 18° grado (Erario c/imposte (584.066)) secondo termini e condizioni stabiliti nella c.d. transazione fiscale;
- 10) Titolari di crediti tributari dotati di privilegio mobiliare per i quali si prevede il pagamento parziale, nei limiti della capienza bene/patrimonio su cui insiste il privilegio di 19° grado (Erario c/imposte (403.486)) secondo termini e condizioni stabiliti nella c.d. transazione fiscale;
- 11) Titolari di crediti tributari di natura privilegiata degradata a chirografo per incapacienza bene/patrimonio su cui insiste il privilegio di 19° grado (Erario c/imposte (1.063.384)) – pagamento in percentuale del 6%, secondo termini e condizioni stabiliti nella c.d. transazione fiscale;
- 12) Titolari di crediti tributari di natura chirografaria ab origine (206.476) – pagamento in percentuale del 6% secondo termini e condizioni stabiliti nella c.d. transazione fiscale;



- 13) Banche titolari di crediti rivenienti da originarie linee di credito chirografario [REDACTED]; [REDACTED] – pagamento in percentuale del 5,5%;
- 14) [REDACTED] quale cessionaria del credito originariamente vantato da [REDACTED] (Fideiussione [REDACTED] (2.620.000)) – pagamento in percentuale del 5,5%;
- 15) Altri creditori chirografari non muniti di garanzie – pagamento in percentuale del 5,5%;

La suddivisione esposta pare osservante del disposto ex art. 85 CCI, risulta ispirata da razionalità (omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici) e deve quindi dirsi legittima. In particolare, si segnala che non risulta la formazione di classe *ad hoc* per i fornitori minori chirografari, dovendo da ciò dedursi che non risultano creditori di tale tipologia.

Appare, altresì, legittima la previsione di un trattamento di favore riservato all'Erario per la componente chirografaria del relativo credito, in osservanza del disposto di cui all'art. 88 c. 1 CCI.

### 3.1.

Non appare invece condizionante, ai fini del presente controllo di ritualità, la mancata formazione di una classe riservata ai soci ex art. 120 *quater* CCI, non essendo espressamente previsto un obbligo di classamento in tale caso; deve precisarsi che occorrerà, comunque, entro l'omologazione, determinarsi il valore di ristrutturazione riservato ai soci anteriori della concordante – dato che il piano, sia pur implicitamente, non ne prevede l'allocazione a favore dei creditori – al fine di operare le valutazioni imposte dal primo comma dell'art. 120 *quater* CCI.

### 4.

Nessun rilievo in ordine alla completezza del corredo documentale, risultando ritualmente allegate – ed aggiornate ad esito delle modificazioni operate a seguito dei rilievi ex art. 47 c. 4 CCI – le attestazioni imposte dagli artt. 84 c. 5, 87 c. 3 e 88 c. 2 CCI.

Risulta, inoltre, la determina ex art. 120 bis CCI.

Infine, la relazione di stima conduce ad una determinazione – inizialmente non chiara, come detto, ma sostanzialmente chiarita con le integrazioni successive al decreto ex art. 47 c. 4 CCI – di un valore di liquidazione di € 3.440.300,50.

### 5.

In conclusione, condividendosi quanto di recente affermato nella giurisprudenza di merito (secondo cui *“L'utilizzazione dell'espressione “ritualità della proposta” deve essere interpretata come non circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. leittimità sostanziale, tale da ricomprendere un controllo di legittimità quanto meno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato.*

*Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare la corretta formazione delle classi; il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria; quanto al piano, il rispetto dei contenuti descritti dall'art. 87 del CCII; quanto all'attestazione, la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.*



La verifica della fattibilità del piano è, invece, espressamente limitata alla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi.” - cfr. Trib. Roma, decreto 23.10.2024, cit.) debbono in definitiva ritenersi soddisfatte le condizioni di accesso al concordato.

Naturalmente la presente delibazione avviene allo stato degli atti e salva ogni verifica che l'organo commissariale andrà doverosamente a svolgere, anche in relazione ad eventi scoperti o sopravvenuti tali da comportare l'emersione di circostanze impeditive l'omologazione o tali da dare corso alla revoca dell'ammissione, ex artt. 106, 44 CCI

6.

Il deposito ai fini del parziale pagamento delle spese di giustizia è fissato come in dispositivo. Si segnala, a tal proposito, che la proposta ed il piano non contemplano la nomina di un liquidatore; tuttavia, giacché sono previste cessioni mobiliari e immobiliari in ordine alle quali non si ha riscontro di offerte già presentate (compreso il cespite [redacted] in ordine al quale la manifestazione di interesse agli atti non pare potersi qualificare ancora come "offerta"), dovrà provvedersi, in sede di omologa, alla nomina di un liquidatore cui affidare le relative operazioni, in conformità all'art. 84 c. 8 CCI.

Visti gli artt. 47 e ss. CCI,

Visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale,

**P.Q.M.**

- Dichiaro l'apertura del procedimento di concordato preventivo in continuità proposto da [redacted] [redacted] codice fiscale e partita IVA [redacted]
- Nomina Giudice Delegato il dott. Paolo GILOTTA;
- Conferma nell'ufficio di Commissario Giudiziale il dott. [redacted];
- Fissa il termine perentorio di gg. 15 dalla comunicazione del presente decreto per il versamento della somma di cui all'art. 47 c. 2 lett. d) che si fissa in € 40.000,00;
- Fissa i termini iniziale e finale per l'espressione del voto nelle date, rispettivamente, del 15.03.2024 e del 30.03.2024, da effettuarsi esclusivamente mediante l'invio di comunicazione a mezzo *pec* al recapito digitale che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale in osservanza degli artt. 104 e 107 e ss. CCI;
- Assegna al Commissario Giudiziale termine fino al 22.12.2023 per la comunicazione ai creditori dell'avviso previsto dall'art. 104 CCI;
- Manda la cancelleria per le comunicazioni e le pubblicazioni ex art. 45 CCI

Ravenna, 5 dicembre 2023

Il giudice rel.  
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente  
dott.ssa Mariapia Parisi

